

n. 22/24 Reg. Sentenze
n. 757/20 R.G. Tribunale
n. 923/20 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE PENALE DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

NI NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA - dott. Angelo Di Salvatore - all'udienza pubblica del giorno 9.1.2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

OMISSIS

LIBERO - PRESENTE

Difensore di fiducia: OMISSIS

IMPUTATO

come da foglio allegato

con l'intervento di:

P.M., in persona di OMISSIS

Avv. OMISSIS.

CONCLUSIONE DELLE PARTI

le parti hanno concluso come da verbale

IMPUTATO

del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 c.p. poiché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, si impossessava di una bottiglia di rum marca Brugal Ron Extra Viejo, per un valore di euro 39,00, prelevandola dal negozio "OMISSIS" in Pescara, occultandolo all'interno del giubbino. Con l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

In Pescara, commesso il 31/01/2020

MOTIVAZIONE

Il presente procedimento veniva trattato, tramite rito ordinario, con la perdurante assenza del prevenuto, in seguito alla positiva ricerca dello stesso, già dichiarato irreperibile.

Verificata la regolare citazione in giudizio delle parti processuali, alla prima udienza di comparizione, si disponeva la notifica degli atti alla persona offesa querelante, con avviso di remissione tacita della querela.

Disposto un primo rinvio, nella odierna udienza si rilevava la remissione di querela, tramite la dichiarazione formulata direttamente dalla persona offesa, comparsa durante la trattazione.

Nel contempo il difensore di fiducia dell'imputato, in nome e per conto di quest'ultimo, accettava la suddetta remissione della querela, con spese processuali di remissione come per legge.

Di conseguenza, e sulla base della verificata procedibilità a querela di parte del reato indicato nel capo di imputazione, nella odierna udienza ed ancor prima dell'apertura della fase dibattimentale, si conclamava la remissione annunciata, in forma espressa, con spese processuali come per legge.

Pertanto, nell'assenza di elementi sufficienti per giungere ad una sentenza assolutoria di merito, si perviene alla decisione estintiva che segue.

A norma dell'art.340 c.p.p. le spese del procedimento vanno poste a carico dell'imputato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 531 e 340 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di OMISSIS per il reato allo stesso ascritto perché estinto per intervenuta remissione della querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

In Pescara, 9.1.2024.

Il Giudice On.

Angelo Di Salvatore